

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 90 DEL 12.12.1998
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DELL'1.3.1999
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 89 DEL 27/12/2000
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 29/03/2001
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 30/05/2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 75 DEL 28/12/2018

INDICE

CAPO I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetti passivi
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Durata delle occupazioni
- Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio
- Art. 6 - Richiesta di occupazione
- Art. 7 - Occupazioni d'urgenza, occasionali o altre occupazioni
- Art. 7bis - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione
- Art. 8 - Ufficio comunale competente
- Art. 9 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 10 - Contenuto e rilascio della concessione
- Art. 11 - Titolarità della concessione
- Art. 12 - Revoca, modifica e rinuncia della concessione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione
- Art. 14 - Decadenza della concessione
- Art. 15 - Occupazioni abusive
- Art. 16 - Anagrafe delle concessioni

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 17 - Istituzione ed oggetto del canone
- Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 19 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 20 - Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 21 - Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione
- Art. 22 - Durata dell'occupazione
- Art. 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone per le varie tipologie di occupazione
- Art. 24 - Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 25 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 26 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 27 - Agevolazioni
- Art. 28 - Casi di non assoggettabilità del canone
- Art. 29 - Riscossione coattiva
- Art. 30 - Rimborsi
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Contenzioso

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 - Disposizioni finali
- Art. 34 - Disposizioni transitorie

CAPO I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi degli art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Con il termine "concessione" usato nel presente Regolamento si indica l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione, intendendosi con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2
SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o dal fatto materiale.
Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone

Art. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delle Entrate.

Art. 4
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni, in relazione alla loro durata, si distinguono in permanenti e temporanee.

2. Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, che comportano o meno l'esistenza di manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore ad anni 29. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono TEMPORANEE le occupazioni la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Esse possono quindi essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque sempre inferiore all'anno.

4. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono.

5. Sono considerate Temporanee anche le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Art. 5

OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Art.6

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art.1 deve presentare apposita domanda in carta legale all'amministrazione comunale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

La domanda deve contenere:

a - nel caso il richiedente sia persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità anagrafiche, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b - nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c - l'entità (espressa in mq o ml) e la durata dell'occupazione;

d - l'ubicazione specifica dell'area o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

e - l'uso specifico al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

f - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, con i relativi elaborati tecnici;

g - l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. L'amministrazione può richiedere a corredo della domanda qualsiasi altra

documentazione ritenga opportuna. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione non sia soggetta al pagamento del canone.

4. Per le occupazioni occasionali previste dall'art. 7, comma 3 è comunque sufficiente una semplice comunicazione in carta libera all'Ufficio Polizia Municipale, da presentare almeno 10 giorni prima della data prevista per l'occupazione, contenente le generalità del soggetto interessato, le motivazioni, la data ed ogni altro elemento utile a definire l'occupazione da effettuare.

5. Ove per la medesima area vi siano più domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. Le domande relative ad occupazioni inerenti lo spettacolo viaggiante (art. 8 lettera c) possono essere presentate contestualmente alla richiesta di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

7. Sono fatte salve le disposizioni relative alle occupazioni di suolo pubblico riportate nel Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 7

OCCUPAZIONI D'URGENZA, OCCASIONALI O ALTRE OCCUPAZIONI

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario ad applicare le sanzioni prescritte nel caso di occupazioni abusive (vedi art.15 del presente Regolamento) con obbligo di immediata liberazione dell'area (così come nel caso di mancata comunicazione).

3. Non è invece richiesta concessione per le seguenti **occupazioni occasionali**:

a) occupazioni di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;

b) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;

c) occupazioni "momentanee" effettuata con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze,

sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco, mantenimento del verde, piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, ecc;

f) occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività conviviali di far filò: incontri spontanei tra vicini di casa non rumorosi e senza finalità di lucro o giro economico, con la sola collocazione di sedie e tavoli per un ingombro complessivo di 1 mq a persona, senza la vendita di cibo e senza l'utilizzo di impianti elettrici non a norma, che si svolgono non oltre le 12 ore consecutive ed entro le ore 24,00, nel rispetto del D.P.C.M. 14/11/1997 sui valori limite delle sorgenti sonore, del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento sul verde pubblico e del Codice della strada;

g) piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il servizio/ufficio competente del Comune di Voghiera.

h) l'esercizio dell'attività artistica di strada di cui ai commi 1 e 2 del Regolamento di Polizia Urbana, purché l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro e la stessa non si protragga più di un ora;

i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Urbana. L'installazione di impianti provvisori elettrici (luminarie) in occasione di illuminazione pubbliche straordinarie (festività civili e religiose) e comunque sempre soggetta alla comunicazione ai sensi del D.Lgs 222/2016 - voce n. 97 (ex art. 110 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635).

Art. 7bis

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente ;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di

telecomunicazioni ;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 65 mq ai fini agevolativi di cui all'art. 63 comma 2 lett.e) del D.Lgs.446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
- polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari al valore di un canone annuale.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art. 18, in applicazione della tariffa base di cui all'art.20 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art .21, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

6. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Art. 8

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

3. Uffici competenti al rilascio della concessione si intendono:

- Per il rilascio delle concessioni inerenti le occupazioni permanenti, l'Ufficio Tecnico;

- Per il rilascio delle concessioni inerenti le occupazioni temporanee:

a) se inerenti le occupazioni da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante), in occasione di fiere e festeggiamenti: Ufficio Polizia Municipale;

b) se inerenti le concessioni di posteggio (posto fisso) assegnate nel mercato settimanale: Ufficio Commercio.

c) se inerenti lo spettacolo viaggiante (Legge 337/68 e succ. modif. e integr.): Ufficio Polizia Amministrativa;

d) se inerenti i rimanenti tipi di occupazioni temporanee non citate nei punti precedenti (es. in materia edilizia, manifestazioni politiche, culturali o sportive, allestimento stand, ecc.): UfficioTecnico.

Art. 9

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le domande di occupazione sono assegnate al competente ufficio comunale.

Nella procedura istruttoria si dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

A tale riguardo, le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana, Igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

2. A tali fini il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali eventualmente interessati ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile entro un termine congruo per il rilascio dell'autorizzazione/concessione.

3. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo (ove il regolamento non disponga, si fa riferimento al termine previsto dalla L. 241/1990). In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 10

CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione delle generalità del concessionario, la durata dell'occupazione, l'ubicazione, la superficie e l'uso specifico dell'area concessa. Della concessione fa parte integrante la nota analitica di determinazione del canone di concessione, redatta dall'ufficio competente al rilascio.

2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

a) marca da bollo

b) spese di sopralluogo (eventuali)

c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- qualora dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;

l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, e viene versato in contanti o titoli di Stato, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita successivamente alla verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e della inesistenza di danni.

3. Le concessioni vengono rilasciate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione di mantenere pulita l'area assegnata;

c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine, per la durata massima di anni 29.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

4. Le concessioni relative ad occupazioni inerenti lo spettacolo viaggiante (art. 8 lettera c) possono essere rilasciate contestualmente all'autorizzazione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

Art. 11

TITOLARITÀ' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.

2. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio (compresi i trasferimenti di proprietà per atto di successione), fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 12

REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dichiarate tali dall'autorità competente. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità. Anche la sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'ufficio competente. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone già versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, la disdetta volontaria (non dovuta a causa di forza maggiore) non dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

4. Per le occupazioni permanenti, la disdetta volontaria deve essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza e non dà luogo alla restituzione del canone versato. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto

stradale sono a carico del richiedente.

Art. 13 **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il titolare della concessione deve inoltrare la domanda di rinnovo, con le stesse modalità di cui all'art. 5, almeno 60 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, ed in ogni caso prima della scadenza stessa se trattasi di occupazioni temporanee, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga.

Art. 14 **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione (abuso o uso diverso da quello per il quale è stato rilasciato), o delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - d) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 15 **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione

senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del servizio, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando ai medesimi le relative spese;

4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 31, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale: qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, se si tratta di occupazione temporanea, quindi senza impiego di manufatti o impianti di carattere stabile, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, mentre le occupazioni permanenti si presumono in ogni caso effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore (*).

Art. 16

ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

CAPO II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 17
ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché l'occupazione di aree private sulle quali sia costituita nei modi di legge servitù di pubblico passaggio, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 18
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
 - e) dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività e modalità di occupazione.

Art. 19
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come segue:

STRADE E SPAZI PUBBLICI CLASSIFICATI DI "I^A CATEGORIA" PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Sono classificate di I^a categoria le strade e gli spazi pubblici all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, o comunque ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici comunali (nel caso di varianti urbanistiche si fa riferimento alla situazione riportata nella

stesura adottata).

Rientrano altresì in I^a categoria:

- le strade e le aree pubbliche comprese nel comparto produttivo di Gualdo, costituito da tutte le strade, parcheggi, aree verdi ed altri spazi all'interno della cd. "Zona produttiva di Gualdo";
- le strade ed aree oggetto di piani urbanistici preventivi, a seguito della relativa cessione/asservimento all'Amministrazione Comunale.

STRADE E SPAZI PUBBLICI CLASSIFICATI DI "II^a CATEGORIA" PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Sono classificate di II^a categoria le strade e gli spazi pubblici all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi del codice della strada, o comunque ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici comunali (nel caso di varianti urbanistiche si fa riferimento alla situazione riportata nella stesura adottata), e non ricompresi in quelli di I^a categoria.

2. La classificazione di cui al comma 1 è stata deliberata con atto G.C. n. 225 del 19.11.98 (sentita la Commissione Edilizia) ed è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni ed è a disposizione negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Art. 20

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. Per le occupazioni TEMPORANEE di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di:

1^a CATEGORIA: euro 1,03

2^a CATEGORIA: euro 0,52 (50% rispetto alla prima categoria)

2. Per le occupazioni PERMANENTI, la misura di tariffa per metro quadrato o lineare annuo è determinata nella misura percentuale del 5% della tariffa giornaliera stabilita (arrotondata alle 1000 lire), per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, quindi:

1^a CATEGORIA: euro 18,60

2^a CATEGORIA: euro 9,30 (50% rispetto alla prima categoria)

Art. 21

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa.

2 Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 2,00.

3. La tabella di riferimento di tali coefficienti è la seguente:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
VENDITORI AMBULANTI - PUBBLICI ESERCIZI - PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO	0,50
OCCUPAZIONI CON BANCHI DI VENDITA E/O ESPOSIZIONE, CHIOSCHI, EDICOLE	1
SPETTACOLO VIAGGIANTE	0,20
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0.70
ATTIVITA' EDILIZIA	0.50
IMPIANTI PUBBLICITARI	0.80
CAVI, CONDUTTURE E IMP. DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI	0.10
SPAZI SOPRASTANTI /SOTTOSTANTI	0.40

ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO (GENERICA)	1
OCCUPAZIONI DI CUI ALL'ART. 7bis COMMA 2 LETTERA a)	14.90
OCCUPAZIONI DI CUI ALL'ART. 7bis COMMA 2 LETTERA b)	14,90 + Euro 3.000,00 per ogni gestore oltre al primo

Art. 22
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore effettive di occupazione., secondo quanto indicato nell'autorizzazione.

Art. 23
**COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE
VARIE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non si fa comunque luogo ad applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione calcolata in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 900 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 900 mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
4. Le *occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere*, con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati e da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo

forfettario di cui all'art. 47. del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopra indicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

5. Per le occupazioni *con impianti per la distribuzione dei carburanti*, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 24

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura effettiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica, e moltiplicato per il numero di metri quadrati o lineari e successivamente per 365:

B) **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica.

La tariffa oraria si ottiene dividendo l'importo così ottenuto per 24.

In ogni caso l'importo così determinato non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,08 per metro quadrato e per giorno.

Art. 25

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue:

- euro 0,77 per utente (essendo il Comune con pop. inf. a 20.000 abitanti)

Importo da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di euro 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 26
MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione e precisamente:

a) per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione;

b) per le annualità successive, entro il 30 APRILE;

mediante versamento con le modalità previste dall'art. 3, comma 5 del Regolamento delle Entrate.

2. Per le **occupazioni temporanee**, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione, in unica soluzione anticipata, o comunque alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Tuttavia per le seguenti tipologie di occupazioni si osservano le sottoindicate modalità:

a) per i posteggi del mercato settimanale: pagamento in 2 rate scadenti il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno;

b) per i venditori ambulanti in occasione di sagre e per lo spettacolo viaggiante (ad eccezione dei circhi): entro il termine ultimo di occupazione.

3. Per gli importi superiori a euro 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di uguale importo come segue:

a) per le **occupazioni temporanee**:

- prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata alla scadenza dell'occupazione;

b) per le **occupazioni permanenti**:

- prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata entro i successivi trenta giorni, se trattasi di prima annualità, ovvero entro i mesi di Aprile e Luglio in via ordinaria.

4. L'importo del canone deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se la frazione è superiore.

Non si effettua il pagamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a euro 2,58 e sempre che non trattasi di quota-parte per occupazioni realizzate da più soggetti sulla medesima area.

5. L'iter per la riscossione del canone sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee è seguito dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Per le occupazioni permanenti, l'incasso delle annualità successive a quella del rilascio è curato dall'Ufficio Tributi, previa comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico dell'elenco dei soggetti passivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto all'Ufficio Economato.

Art. 27 AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
 - b) del 80%, per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, culturali e sportive, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o la somministrazione;
 - c) del 30% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
 - d) del 50%, per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente.

Art. 28 CASI DI NON ASSOGGETTABILITÀ DEL CANONE

1. Il Canone di concessione non si applica per le occupazioni:
 - a) realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a 24 ore);
 - c) da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale e le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
 - d) temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) realizzate dalle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e la sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati;
 - g) realizzate per iniziative manifestivo-culturali, organizzate con il patrocinio dell'Ente, individuate ogni anno con proprio atto deliberativo;
 - h) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - i) effettuate da Ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune o di altre ditte, società o Enti, ma finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (es. linee elettriche, idriche, gas, ecc);
 - l) con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - m) con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - n) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- o) del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, i tombinamenti e coperture di fossi, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
- p) con apparecchi automatici e simili;
- q) di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- r) di cui all'art. 7, comma 3 (occupazioni occasionali)
- s) con impianti adibiti ai servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- t) di aree cimiteriali;
- u) effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- v), permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con tende e simili, fisse o retrattili, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- z) passi carrabili, fermo restando che qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'installazione, nella misura quantificata dall'ufficio tecnico comunale;
- z1) di spettacoli viaggianti esclusivamente in occasione delle sagre organizzate nel capoluogo e nelle frazioni per il festeggiamento del Santo Patrono.

Art. 29 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 mediante affidamento della procedura al concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28.01.88, n. 43, ed ai sensi del vigente regolamento delle entrate.

Art. 30 RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 31 SANZIONI

1. Qualora il versamento del canone non sia effettuato nei termini previsti dall'art. 26, oltre gli interessi legali sull'importo dovuto è stabilito il pagamento del canone medesimo maggiorato del:

- 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni;
- 20% se il pagamento avviene oltre i 30 giorni.

Il Funzionario Responsabile provvederà all'invio di apposito sollecito di pagamento contestando l'importo totale da versare entro i 30 giorni dal ricevimento del sollecito stesso. In caso di ulteriore inadempienza si procederà all'iscrizione a ruolo di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 29.

2. Qualora le violazioni al presente regolamento rappresentino anche violazione delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Le occupazioni abusive, che devono risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità, per la durata accertata dell'occupazione, pari alla misura del canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%.

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui al punto a), né superiore al doppio.

c) le sanzioni stabilite dall'art. 20. commi 4 e 5 del nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs.vo n. 285/92. (*)

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui si irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

5. In tutti i casi in cui, per le occupazioni temporanee, ci si trovi dinanzi a situazioni di soggetti che risultino insolventi, agli stessi non verrà concessa ulteriore autorizzazione se non dopo l'assolvimento del debito pregresso.

6. La decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 32 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività e comunque non prima del 1° gennaio 1999. Dalla stessa data ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo..
 2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
 3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
 4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
 3. Con il termine "concessione" usato nel presente Regolamento si indica l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione, intendendosi con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.